SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1660)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MALAGODI, BASTIANINI, FIOCCHI e PALUMBO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 1986

Norme relative ai concorsi per la nomina dei direttori dei conservatori di musica

ONOREVOLI SENATORI. — Il concorso a posti di direttore nei nostri conservatori di musica è passato attraverso una lunga e complessa vicenda che giova ricordare sia pure molto brevemente.

Il Ministero della pubblica istruzione emanò in data 21 luglio 1981 dodici decreti per bandire altrettanti concorsi a direttore di conservatorio. Intervenuta la legge 20 maggio 1982, n. 270, la quale innovò in materia di concorsi per la nomina del personale direttivo, docente e non docente in tutte le scuole statali, compresi i conservatori, lo stesso Ministero ritenne di sospendere i concorsi banditi e di chiedere un parere al Consiglio di Stato sulla legittimità della decisione di espletarli essendo entrate in vigore norme innovative delle procedure instaurate sotto l'imperio di norme già espressamente abrogate. Il Consiglio di Stato rispose affermando che la soluzione più corretta era quella della revoca dei concorsi banditi e dell'emanazione di un nuovo bando di concorso per tutti i posti disponibili da espletare con la procedura concorsuale stabilita dalla legge n. 270 del 1982. Il Ministero si attenne a questo parere e con suo decreto in data 6 giugno 1983 bandì un nuovo concorso per 35 posti, che intanto si erano resi disponibili, applicando alcune norme contenute nella predetta legge n. 270 ma uniformandosi, per la individuazione dei requisiti di ammissibilità al concorso, al vecchio ordinamento da esso ritenuto ancora in vigore in forza del secondo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che stabilisce che restano ferme le vigenti disposizioni sul reclutamento e sull'orario di servizio e di insegnamento del personale direttivo e docente dei conservatori. Per comprendere questa decisione del Ministero bisogna tenere presente che effettivamente l'articolo 8, quinto comma, della legge n. 270 del 1982 rinvia al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, pur se con espressa limitazione al titolo secondo, capo III del decreto e senza riferimento all'articolo 126 che figura nel titolo VII, contenente le norme finali e transitorie. Il Ministero, sposando la interpretazione del Consiglio di Stato, pubblicò un bando di concorso « centaure-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

sco », mezzo nuovo e mezzo vecchio, che per i requisiti di ammissibilità fece rivivere il vecchio ordinamento amputandolo peraltro, come vedremo, di un suo significativo meccanismo, e per gli altri momenti ed aspetti del procedimento applicò le nuove norme contenute nella legge n. 270 del 1982. Per questa sua « mostruosità » il nuovo bando di concorso suscitò proteste e inquietudini che indussero il Ministero a sospendere per la seconda volta il concorso. Soprattutto impressionò la norma contenuta nell'articolo 2 del bando che prevedeva l'ammissibilità al concorso di tutti i cittadini che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, avessero compiuto il diciottesimo anno di età e non avessero superato il quarantesimo.

In effetti il vecchio ordinamento prevedeva come requisito la maggiore età che nel frattempo è scesa da ventuno a diciotto anni. È certo ed evidente che in base a tale norma sarebbero potuti diventare direttori di conservatorio anche candidati diciannovenni e ventenni privi di qualsiasi esperienza della vita e della scuola. Come vedremo tra poco, nel vecchio ordinamento vigeva un meccanismo che sarebbe entrato in azione proprio nei casi nei quali si fosse potuta verificare una simile eventualità per impedirla. La possibilità della scelta di elementi non qualificati, sia per inesperienza che per imperizia professionale, si sarebbe verificata tanto più facilmente quanto più le prove di esame prestabilite dal bando di concorso per il loro contenuto tecnico apparivano obbiettivamente inidonee a garantire l'accertamento dell'effettivo possesso delle qualità che deve possedere un direttore di conservatorio. Infatti l'articolo 1 del decreto ministeriale 6 giugno 1983 sulle prove di esame, allegato al bando di concorso, prevedeva una prova scritta intesa ad accertare nei candidati la preparazione culturale musicale e consistente in un'ampia analisi di un'importante opera in ordine alla tecnica compositiva, alla struttura e alla sua collocazione storico-estetica e una prova orale vertente sugli aspetti di carattere socio- culturale e pedagogico dell'azione direttiva dei conservatori. Il crivello di un siffatto esame avrebbe potuto favorire anche elementi del tutto sforniti di perizia musicale, pur se abili a dissertare teoricamente sulle opere musicali. La musica appartiene alle arti che si imparano facendole ed esercitandole.

La norma che vigeva prima dell'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982, contenuta nell'articolo 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, prevedeva per la nomina dei direttori degli istituti di istruzione artistica, comprendenti anche i conservatori, un concorso pubblico per titoli ovvero per titoli ed esami, ma conferiva in quest'ultimo caso al Ministro il potere di chiamare a sostenere gli esami soltanto quei concorrenti che avessero raggiunto una determinata votazione nella valutazione dei titoli. L'ordinamento allora vigente, per la specialità degli istituti d'istruzione artistica, per il loro esiguo numero e per l'esigenza di collegarli direttamente con lo stesso fluente moto della creazione artistica, non richiedeva particolari requisiti acquisibili nel servizio scolastico o nel corso degli anni, e perciò si proponeva di ottenere che ai concorsi per direttori e docenti affluissero quei cittadini di maggiore età che praticavano le arti e volevano farne fonte di insegnamento mercè il loro stesso esercizio. Il concorso era pertanto basato soprattutto sui titoli professionali ed artistici che i candidati dovevano esibire. Infatti il predetto articolo 5 prevedeva in primo luogo il concorso per titoli e ammetteva anche il concorso per titoli ed esami, ma in tale caso, come abbiamo già visto, conferiva al Ministro il potere di non chiamare a sostenere gli esami i candidati che non raggiungessero una determinata votazione nella valutazione dei titoli. Questa era una norma di salvaguardia intesa ad evitare che i titoli professionali ed artistici non fossero gli elementi decidenti del concorso. C'era una stretta connessione tra l'ampiezza dell'entrata al concorso per cui si richiedeva solo il requisito della maggiore età e la norma surriferita che basava il concorso sui titoli artistici e, in caso di concorso per titoli ed esami, subordinava l'ammissione agli esami ad una determinata votazione nella valutazione dei titoli. Adottando il criterio previsto dal vecchio ordinamento per la

ammissibilità al concorso, in realtà si è alterato e distorto lo stesso criterio, perchè lo si è disgiunto dal suddetto meccanismo di salvaguardia a cui era connesso, e perciò stesso il Ministero nella sostanza non si è uniformato al previgente ordinamento ma si è posto al di fuori di esso. La novità travolgente del bando di concorso sta non solo nel fare del concorso per titoli ed esami l'unico canale di accesso ma nel prescrivere un tipo di esame che privilegia non musicisti pur se privi di esperienza scolastica.

Il bando di concorso, come si è già detto, suscitò allarme e inquietudine negli ambienti musicali più qualificati. Il Ministero nel sospenderlo per la seconda volta sentì il bisogno di chiedere un nuovo parere al Consiglio di Stato manifestandogli il dubbio che l'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 fosse stato abrogato dalla legge n. 270 del 1982 e che perciò si fosse creato un vuoto da colmare nell'ordinamento. Il Consiglio di Stato fece conoscere il proprio parere con nota del 24 ottobre 1984, affermando che, poichè la norma abrogante contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge n. 270 del 1982 recita che « le norme in vigore relative all'accesso ai ruoli del personale contemplato dal presente articolo sono abrogate » (nel quale personale è compreso quello direttivo e docente dei conservatori), la norma stessa va intesa come volta a caducare espressamente solo quelle, delle previgenti disposizioni alla nuova legge, disciplinanti le modalità di accesso ai ruoli *de quibus* e che, in quanto all'ultimo comma del successivo articolo 8, esso richiama il titolo II, capo III, del decreto n. 417 del 1974, soltanto nei limiti della regolamentazione delle « modalità di svolgimento dei concorsi », per cui anche la norma contenuta in detto comma mostra chiaramente di voler escludere ogni possibilità di applicazione delle norme del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 che si pongono in contrasto con le previgenti disposizioni richiamate dall'articolo 126 dello stesso decreto. Da questa interpretazione riduttiva della norma abrogante il Consiglio di Stato traeva la conclusione che sono valide le previgenti disposizioni in materia di requisiti di partecipazione ai concorsi di reclutamento dei direttori di conservatorio in quanto non contrastanti con specifiche norme sopravvenute disciplinanti l'identica materia e che pertanto era legittimo il bando di concorso indetto con il decreto ministeriale 27 luglio 1983, che il Ministero aveva ritenuto di sospendere. Il Ministero della pubblica istruzione accogliendo il predetto parere del Consiglio di Stato ha con suo decreto in data 15 ottobre 1985 riaperto i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso già bandito con decreto ministeriale 27 luglio 1983, ed ora questo concorso è in attesa di espletamento.

Il presente disegno di legge viene proposto proprio al fine di colmare la lacuna, che in realtà si è prodotta nell'ordinamento nel punto della disciplina dei concorsi per la nomina del personale direttivo dei conservatori, lacuna che non è tanto formale quanto sostanziale, perchè, come si è già detto, la disciplina accolta da un così controverso e tormentato bando di concorso di cui si è narrata in questa relazione la singolare vicenda, è un *mixtum* di vecchie e nuove norme che solo una sottile ed acrobatica ermeneutica giuridica può giustapporre ma la cui applicazione sarebbe simile ad una operazione che si volesse mettere in essere facendo indossare ad un uomo sano e diritto un vestito tagliato e cucito per uno storpio.

I conservatori di musica non sono più quelli che erano 50 anni fa. In primo luogo è cresciuto enormemente il loro numero ed è noto che quando la quantità supera un certo numero muta anche la qualità. Questo fenomeno si verifica soprattutto nel mondo scolastico. In secondo luogo nel bene e nel male i conservatori e in generale tutta l'istruzione artistica in questi ultimi decenni si è inserita più profondamente nell'unità del sistema scolastico pur se ha serbato e bisogna far sì che serbi la sua specialità perdendo la quale cesserebbe di essere quella che deve essere, cioè si snaturerebbe. Resta sempre vero e valido il postulato che i direttori dei conservatori provengano dall'arte musicale creativa, ma attual-

mente l'accentuato carattere di scuola dei conservatori esige che i loro direttori siano prescelti di regola fra musicisti che abbiano anche una certa esperienza dell'insegnamento. C'è una lacuna da colmare nel nostro ordinamento, perchè nè il sistema predisposto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recepito direttamente e indirettamente in un gruppo di norme della legge n. 270 del 1982, né quello antecedentemente in vigore la cui fonte normativa ultima risale al 1935, sono del tutto utilizzabili per la scelta di direttori di conservatorio che siano pari alle responsabilità dei compiti direttivi che sono chiamati a svolgere negli attuali conservatori. Nè il nuovo sistema può essere fatto sorgere da una giustapposizione estrinseca di pezzi del nuovo sistema e di pezzi del vecchio, come ha praticamente fatto la disciplina accolta nel bando di concorso sopracitato. È indispensabile una rinnovata riflessione sulla presente realtà dei conservatori e sulla loro insostituibile funzione, che pur se ha caratteri di novità, per le ragioni suesposte, non può essere, e non è sostanzialmente diversa da quella che è sempre stata (di vivaio e palestra delle più autentiche vocazioni dei giovani destinati ad arricchire la nostra alta cultura musicale), come è indispensabile una più approfondita riflessione sui sistemi di reclutamento vecchi e nuovi per la nomina dei direttori di conservatorio al fine di identificare tra le esigenze alle quali essi ubbidivano e ubbidiscono quelle che permangono veramente valide in relazione ai fini degli stessi conservatori e accoglierle e connetterle in una nuova ed organica sintesi normativa. I sottoscritti osano ritenere che il presente disegno di legge sia frutto di questa duplice riflessione.

Il disegno di legge consta di sei articoli.

L'articolo 1 stabilisce che i posti di direttore di conservatorio sono conferiti mediante concorso pubblico per titoli ovvero per titoli e per esami ma che in quest'ultimo caso possano essere chiamati a sostenere gli esami solo i concorrenti che abbiano raggiunto il 60 per cento del punteggio globale nella valutazione dei loro titoli artistici. Il concorso si bandisce ogni triennio.

L'articolo 2 stabilisce che sono ammissibili al concorso gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie musicali nel conservatorio e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestati. Possono essere ammessi al concorso, a giudizio della commissione, anche quei cittadini italiani che per opere compiute o per insegnamenti dati siano venuti in meritata fama di singolare perizia nell'arte musicale e che, al momento della presentazione della domanda, abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non superato il quarantesimo. A questi candidati non possono essere conferiti più del 5 per cento dei posti messi a concorso.

L'articolo 3 stabilisce che la commissione giudicatrice, composta di cinque membri, è nominata dal Ministro della pubblica istruzione che può chiamare a farne parte, in numero non superiore a due, illustri musicisti di fama nazionale e internazionale.

L'articolo 4 stabilisce che la commissione dispone di 100 punti dei quali 60 attribuibili ai titoli artistici e 40 ai titoli di cultura e di servizio e, nel caso di concorsi per titoli ed esami, di 50 punti aggiuntivi di cui 30 attribuibili alla prova pratica e 20 alla prova orale.

L'articolo 5 stabilisce che il Ministro, sentito il Consiglio superiore, decide se bandire il concorso per soli titoli, ovvero per titoli ed esami, e che le prove di esame constano di prove pratiche per l'accertamento della perizia musicale dei candidati e di prove orali sulla legislazione e l'organizzazione della scuola.

L'articolo 6 abroga tutte le norme incompatibili con il disegno di legge.

I proponenti raccomandano il presente disegno di legge all'attenzione dei loro colleghi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I posti di direttore dei conservatori di musica sono conferiti con pubblico concorso per titoli ovvero per titoli ed esami. In quest'ultimo caso possono essere chiamati a sostenere gli esami solo i concorrenti che abbiano raggiunto il 60 per cento del punteggio globale nella valutazione dei loro titoli artistici, che pertanto precede le prove di esami.

Il concorso si bandisce con periodicità triennale.

Art. 2.

Sono ammissibili al concorso gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie musicali nei conservatori che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestati.

Possono essere ammessi al concorso, a giudizio della commissione giudicatrice, anche quei cittadini italiani che per opere compiute o per insegnamenti dati siano venuti in meritata fama di singolare perizia nell'arte musicale e che, al momento della presentazione della domanda, abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non superato il quarantesimo. A questi candidati non possono essere conferiti più del 5 per cento dei posti messi a concorso.

Art. 3.

La commissione giudicatrice, composta di cinque membri, è nominata dal Ministro della pubblica istruzione, che può chiamare a farne parte, in numero non superiore a due, illustri musicisti di fama nazionale e internazionale non inseriti in ruoli statali.

La commissione compila solo la graduatoria dei vincitori in numero corrispondente al numero dei posti messi a concorso.

Art. 4.

Per la valutazione dei titoli la commissione dispone di 100 punti dei quali 60 sono attribuibili ai titoli artistico-professionali e 40 ai titoli di cultura e di servizio.

Se il concorso è bandito per titoli e per esami la commissione dispone aggiuntivamente di 50 punti di cui 30 attribuiti alla prova pratica e 20 alla prova orale.

Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, decide se bandire il concorso per soli titoli ovvero per titoli ed esami.

Le prove di esame constano di prove pratiche per l'accertamento della perizia musicale dei candidati e di prove orali sulla legislazione e l'organizzazione della scuola.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.